

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 6-14

OGGETTO: approvazione degli importi dei canoni per i Consorzi di Bonifica inseribili nella tariffa del S.I.I.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 10 luglio 2014 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE le Convenzioni ATO 2 / Consorzi di Bonifica nascono dal combinato della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, delle Leggi Regionali n. 6 del 22 gennaio 1996 e n. 53 dell’11 dicembre 1998.

CHE l’articolo 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla legge regionale n.7 del 7 Giugno 1999 articolo 14 ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all’obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all’obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale;
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

CHE il comma 3 dell’art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 impone che chiunque utilizzi canali consortili come recapito di scarichi deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata;

CHE la Conferenza dei Sindaci del 17 aprile 2012 ha rinviato l’approvazione della Delibera al punto 2 dell’O.d.G. di quella Conferenza “Presa d’atto della citazione del CBTAR dell’11 luglio 2011 e approvazione della Convenzione A.ATO2 / Consorzi di Bonifica” per tener conto delle due deliberazioni della Giunta Regionale n. 158 e 159 del 13 aprile 2012 non note al momento della stesura dei documenti per la Conferenza in quanto pubblicate sul B.U. della Regione Lazio del 7 giugno 2012 n. 21 parte prima. La bozza della delibera rinviata e dei documenti annessi sono allegati al verbale della Conferenza del 17 aprile 2012;

CHE la Conferenza dei Sindaci del 21 gennaio 2014 ha rinviato l’approvazione della Delibera al punto 4 dell’O.d.G. di quella Conferenza “Approvazione della nuova Convenzione ATO 2 / Consorzi di

Bonifica” al fine di poter verificare quanto ipotizzato nel corso della Conferenza, ovvero se il territorio dei Comuni di Lariano, Artena e Segni siano servito dal Consorzio di Bonifica dell’ Agro Pontino;

CHE a questo proposito si segnala che la Regione Lazio nei propri atti amministrativi ha sempre considerato solo e soltanto i Consorzi CBTAR, Pratica di Mare ed A Sud di Anagni come interferenti con l’ATO 2;

CHE esiste agli atti della STO con prot. 200/99 una nota del 20 ottobre 1999 con cui il Consorzio di Bonifica dell’ Agro Pontino comunica che il Comune di Segni non ricade nel comprensorio consortile e che nei Comuni di Artena e Lariano, che ricadono parzialmente in ambito comprensoriale, non esistono opere di bonifica a servizio di aree urbane;

CHE al fine di una migliore comprensione dei fatti pregressi relativi ai rapporto tra Consorzi di Bonifica ed il Servizio Idrico Integrato è opportuno suddividere i fatti in tre capitoli separati sebbene non completamente distinti tra loro:

- 1 - Le convenzioni ATO 2/ Consorzi di Bonifica;
- 2 - Rimborso delle anticipazioni della Regione Lazio;
- 3 - Modalità di calcolo dei canoni riconosciuti ai Consorzi;

1 - Le convenzioni ATO 2/ Consorzi di Bonifica

- la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 3689 del 25 giugno 1999 ha approvato “*La convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i consorzi di bonifica e l’organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all’art. 6 della L.R. 53/1998*”;
- in data 6 giugno 2001 il Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico del Consiglio Regionale approvò tre Convenzioni tra l’Autorità dell’ATO 2 ed i Consorzi di Bonifica interessati in sostituzione di quelle già approvate dalla Conferenza dei Sindaci in data 29 dicembre 2000 ma con modifiche sostanziali rispetto al disposto della deliberazione G.R. 3689/99;
- le tre Convenzioni sono state poi sottoscritte dal Presidente della Provincia di Roma in qualità di responsabile del coordinamento delle attività dell’Autorità ATO 2 e dai rispettivi rappresentanti dei Consorzi in data 3 luglio 2001;
- l’art. 4 delle Convenzioni con i Consorzi prevedeva una durata delle stesse di cinque anni a partire dalla data del 1° gennaio 2000;
- la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 146 del 22 marzo 2006 ha approvato una convenzione-tipo per la regolazione dei rapporti tra ATO 2 e Consorzi di Bonifica in sostituzione della convenzione-tipo già approvata con Deliberazione n. 3689 del 25 giugno 1999;
- la Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 4/07 del 28 marzo 2007 adottò nuovi schemi di Convenzione regolanti i rapporti tra ATO 2 e Consorzi di Bonifica in sostituzione di quelli sottoscritti nel 2001 nel frattempo scaduti;
- detti schemi furono sottoscritti dai rispettivi Consorzi e dal Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza della Autorità d’Ambito in data:

Pratica di Mare - 21 settembre 2007
A Sud di Anagni - 23 luglio 2007
CBTAR - 17 marzo 2009

- le tre suddette Convenzioni sono tutte scadute il 31 dicembre 2010 ed ad oggi non sono ancora state rinnovate;
- la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 ha inviato la lettera prot. 261-11 del 27 ottobre 2011 alla Segreteria dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, ad ACEA ATO 2 ed ai Consorzi di Bonifica in cui, tra l'altro: *"in attesa della sottoscrizione delle nuove Convenzioni la scrivente Segreteria suggerisce di considerare le Convenzioni già scadute in regime di prorogatio."*;
- la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 692 del 26 settembre 2008 ha modificato la convenzione-tipo di cui alla Deliberazione n. 146/2006 ed ha definito i canoni dovuti alla data del 2008 dal Gestore del S.I.I. dell'ATO 2 ai Consorzi:

Pratica di Mare	€	828.557
A Sud di Anagni	€	34.985
CBTAR	€	2.629.691
	€	<u>3.493.233</u>

- detti canoni per l'annualità 2008 sono stati calcolati aggiornando con il tasso di inflazione programmata i canoni previsti nelle precedenti convenzioni sottoscritte nel 2001;
- il Consorzio di Bonifica del Tevere ed Agro Romano (CBTAR) ha citato l'11 luglio 2011 la Regione Lazio, ACEA ATO 2 SpA e la Provincia di Roma in rappresentanza dell'ATO 2 per la condanna al pagamento della somma di €7.597.218,72 per maggiori spese negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 a fronte del canone riconosciuto nella Convenzione in vigore tra ATO 2 ed il Consorzio;
- la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 158 del 13 aprile 2012 *"Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36. Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni tra gli ATO e i Consorzi di Bonifica"* ha stabilito:
"....."
2. *... che il canone annuo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato sia adeguato rispetto alle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di Bonifica e dalle Autorità d'Ambito, adeguate al tasso annuo di inflazione programmato.*
.....
6. *Che le convenzioni sottoscritte saranno rivisitate a seguito della modifica della Legge Regionale 53/98 e all'applicazione della metodologia prevista dall'art. 166 del DLgs. 152/2006, comunque entro un anno dalla pubblicazione della presente Deliberazione.*
7. *Di stralciare dalla presente Deliberazione la convenzione tra ATO2 e Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano che verrà trattata con Deliberazione separata in quanto sono mutate le aree urbanizzate.*
....."

- la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 159 del 13 aprile 2012 “*Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36 – Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni tra ATO 2 (Roma) e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (CBTAR)*” ha stabilito:

“.....

2. *che il canone annuo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato sia adeguato, rispetto alle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di Bonifica e dalle Autorità d’Ambito, al tasso annuo di inflazione programmato e tenendo conto dell’accordo sottoscritto e recepito con DGR 504 del 03/07/2007.*

.....

6. *Che la convenzione sottoscritta sarà rivisitata a seguito della modifica della Legge Regionale 53/98 e all’applicazione della metodologia prevista dall’art. 166 del DLgs. 152/2006, comunque entro un anno dalla pubblicazione della presente Deliberazione.*

.....”

- i considerato della Deliberazione della G.R. 159/2012 definiscono un canone aggiuntivo annuo a favore del CBTAR pari a euro 1.570.000 per “*le ulteriori esclusioni di aree urbanizzate*” senza fornire le modalità di calcolo;

- il CBTAR, la Regione Lazio, ACEA ATO 2 SpA e la Provincia di Roma in rappresentanza dell’A.ATO 2 in data 17 dicembre 2012 hanno sottoscritto l’ “*Accordo di conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, ACEA ATO 2 ed il CBTAR*” la cui copia è allegata alla presente delibera ed in cui si è concordato:

- a) il canone riconosciuto al CBTAR in attesa di definirne una procedura di calcolo;
- b) la rinuncia della Regione Lazio a favore del CBTAR delle somme già inserite in tariffa e relative ai rimborsi dovuti per le anticipazioni effettuate dalla Regione fino al 2005;
- c) la rinuncia al contenzioso in essere;
- d) l’impegno ad inserire i nuovi canoni in tariffa;

- il tribunale di Roma ha dichiarato nell’udienza del 19 settembre 2013 la cancellazione della causa dal ruolo;

- l’Autorità dell’Ambito Territoriale per conto della quale il Presidente della Provincia dovrebbe sottoscrivere le convenzioni con i Consorzi di Bonifica è stata definitivamente soppressa a partire dal 31 dicembre 2012;

- la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 626 del 21 dicembre 2012 ha impartito agli Enti Locali ricadenti negli ATO di cui alla R.L. 6/1996, nelle more di una revisione organica della legge medesima, il seguente indirizzo: “*Le Convenzioni di cooperazione stipulate dai comuni e dalle Province del Lazio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 6/1996, devono considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni delle leggi statali e regionali oggi in vigore, con conseguente operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in esse previsti*”;

- la Regione Lazio con la legge regionale del 4 aprile 2014 n. 5 “*Tutela, governo e gestione pubblica delle acque*” ha stabilito la creazione di una nuova Autorità secondo modalità che saranno definite con un ulteriore futuro atto legislativo e nel frattempo ha mantenuto l’operatività delle convenzioni di cooperazione in essere delle “*vecchie*” autorità d’ambito;

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 6 giugno 2014 ha impugnato la predetta legge regionale per alcune illegittimità costituzionali contenute nella legge;

2 - Rimborso delle anticipazioni della Regione Lazio

- il comma 2 dell'art. 7 delle Convenzioni ATO 2 / Consorzi sottoscritte nel 2001 prevedeva a carico del Gestore del S.I.I. il rimborso alla Regione Lazio dei canoni eventualmente anticipati a partire dal 1° gennaio 2000;

- l'art. 13 della Legge Regionale del 16 febbraio 2000 n. 14 prevedeva che la Regione Lazio anticipasse i canoni previsti *“fino alla sottoscrizione della Convenzione di Gestione e quindi alla effettiva operatività del soggetto gestore del servizio idrico integrato”*;

- a norma del precedente articolo di legge la Regione Lazio ha anticipato i canoni ai Consorzi di Bonifica fino a tutto il 2005 nonostante la sottoscrizione della Convenzione di Gestione del S.I.I. avvenuta il 6 agosto 2002 in quanto in realtà il Gestore dell'ATO 2 non era ancora operativo sull'intero territorio di competenza;

- la Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 5/06 del 23 febbraio 2006 approvò degli *“Indirizzi in merito alle problematiche connesse alle Convenzioni ATO 2 / Consorzi di Bonifica – ex art. 36 L.R. 53/99 alla data del 31 gennaio 2006”*;

- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 nelle due Delibere 5/06 e 4/07 ha stabilito la possibilità di restituzione di parte delle somme anticipate dalla Regione Lazio per gli anni a partire da quando il S.I.I. è in funzione nella misura di:

2003	€2.385.740,13
2004	€2.433.227,60
2005	€2.494.203,56
	<hr/>
	€7.313.171,29

- quanto sopra è stato recepito nell'accordo per la definizione dei rapporti tra la Difesa del Suolo ed il Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma sottoscritto da ACEA ATO 2 S.p.A., CBTAR, Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, dalla Provincia di Roma e dal Comune di Roma il 5 giugno 2007 e recepito nella Delibera di G.R. n. 504 del 3 luglio 2007;

- questo accordo prevedeva una seconda fase da definire per il completamento del rimborso alla Regione Lazio;

- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 nella Delibera 5/08 del 5 dicembre 2008 in attesa della definizione degli importi da rimborsare alla Regione Lazio per i canoni pregressi, in maniera cautelativa, ha inserito nella tariffa a partire dal 2009 nella tariffa delle annualità 2009÷2032 l'intero importo allora noto ancora dovuto e non stanziato precedentemente pari ad € 9.716.981,16 che ripartito nelle annualità 2009÷2032 corrispondeva ad un rimborso annuo di € 404.874,22 fino a coprire un debito allora presunto complessivo di €18.997.711,65;

- il Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Ambiente Area 08/13 con lettera prot. 158961 del 13 aprile 2011 ha richiesto la restituzione in applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 14 del 16 febbraio 2000 di quanto anticipato ai Consorzi di Bonifica per conto del S.I.I. dell'ATO 2 per gli anni 2000-2005 pari a €19.115.219,54;
- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 nella Delibera 7/12 del 10 aprile 2012 ha confermato gli inserimenti in tariffa definiti nel 2008 ed ha inserito un ulteriore importo una tantum pari a €117.489 per coprire esattamente quanto dovuto alla Regione Lazio;
- il CBTAR, la Regione Lazio, ACEA ATO 2 SpA e la Provincia di Roma in rappresentanza dell'A.ATO 2 in data 17 dicembre 2012 hanno sottoscritto l' "Accordo di conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, ACEA ATO 2 ed il CBTAR", la cui copia è allegata alla presente delibera, dove la Regione Lazio ha rinunciato a favore del CBTAR delle somme già inserite in tariffa e relative ai rimborsi dovuti per le anticipazioni effettuate dalla Regione fino al 2005:
 - 2013 – quattro rate per complessivi euro 2.300.000,00;
 - 2014 – due rate per complessivi euro 1.404.549,00;
 - 2013/2014 – venti rate annue di euro 404.875,00 ciascuna;pari a complessivi €19.115.219,54 - €7.313.171,29 = €11.802.049.

3 - Modalità di calcolo dei canoni riconosciuti ai Consorzi

- i canoni del 1999 furono calcolati, così come illustrato nell'Allegato G delle Convenzioni con il CBTAR e con il Consorzio Pratica di Mare, imponendo il costo per la manutenzione dei canali in prossimità dei centri abitati interamente a carico del S.I.I. La lunghezza della porzione di canale la cui manutenzione era a carico del S.I.I. fu determinata in modo da far coincidere il costo della manutenzione fornito dal Consorzio con l'importo della contribuzione delle utenze extra agricole esentate in base all'art. 36 co. 1 della L.R. n. 53 del 11 dicembre 1998;
- il comma 3 dell'art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 impone che chiunque utilizzi canali consortili come recapito di scarichi deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata;
- pertanto questo disposto di legge dell'aprile 2006 rende non accettabile la metodologia di calcolo del beneficio adottata nel 1999 ed in pratica fino ad oggi mantenuta;
- le acque meteoriche non sono di competenza del Servizio Idrico Integrato:
 - a) in quanto la tariffa pagata dagli utenti per lo smaltimento delle acque reflue, a norma dell'art. 155 co. 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, fa riferimento alla sola acqua fornita dal Gestore del S.I.I.;
 - b) perché così è affermato nel Parere del Co.Vi.R.I. prot. n. 737 del 15 novembre 2007;
- l'ulteriore parere del 5 febbraio 2009 del Co.Vi.R.I. "Contributo ai Consorzi di Bonifica" riporta testualmente: *"Poiché, come più volte manifestato da questo Comitato, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche non può essere imputato sulla tariffa del S.I.I., è evidente che, ai fini della determinazione del contributo da corrispondere ai consorzi, il gestore dovrà distinguere, dalla quantità di acqua globalmente scaricata, la parte relativa alle acque meteoriche, che dovrà essere*

imputata alla fiscalità generale degli enti locali consorziati nell'ATO di riferimento, da quella proveniente dal servizio idrico integrato che, viceversa, dovrà essere imputata sulla relativa tariffa”;

- di contro l'art. 1, comma 1, lettera b dell'Allegato A della Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013 dichiara che il S.I.I. include anche “*le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;*
- la STO sulla base della metodologia esaminata nel corso di alcuni incontri informali tenutisi presso gli uffici della Regione Lazio nell'estate 2010, metodologia congruente con il comma 3 dell'art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e con le competenze della gestione delle acque meteoriche, ha redatto la “Valutazione del beneficio di scolo dovuto dal Gestore del S.I.I. dell'ATO 2 al CBTAR per l'anno 2008”, documento agli atti della Segreteria;
- la Direzione Ambiente – Area Bonifica ed Irrigazione – Dighe e Invasi 08/13 con lettera del 10 aprile 2013 prot. 138518 ha richiesto dei nominativi di tecnici da inserire in una commissione con l'incarico di stilare una metodologia per il calcolo del contributo di scarico nella rete irrigua e di bonifica;
- in attesa della definizione da parte della Regione Lazio di questo metodo di calcolo per il beneficio economico per l'utilizzo dei canali consortili da parte del S.I.I. è opportuno confermare gli importi pregressi definiti dalla Deliberazione n. 692 del 26 settembre 2008 della Giunta Regionale così come confermati ed integrati dalle deliberazioni della G.R. 158/2012 e 159/2012:

inflazione Programmata	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pratica di Mare	€828.557	€840.985	€853.600	€866.404	€879.400	€892.591	€905.980	€919.570
A Sud di Anagni	€34.985	€35.510	€36.042	€36.583	€37.132	€37.689	€38.254	€38.828
CBTAR	€2.629.691	€2.669.136	€2.709.173	€2.749.811	€2.791.058	€2.832.924	€2.875.418	€2.918.549
CBTAR	--	--	--	--	--	--	€1.570.000	€1.593.550
sommano	€3.495.241	€3.545.631	€3.598.816	€3.652.798	€3.707.590	€3.763.204	€5.389.652	€5.470.497

- questi importi possono essere considerati come una anticipazione di quanto effettivamente dovuto così come sarà calcolabile quando si avrà a disposizione il nuovo metodo di calcolo per il beneficio;

INOLTRE PREMESSO

CHE l'attività svolta dai Consorzi di Bonifica nel territorio dell'ATO 2 è di fondamentale importanza per la difesa del suolo;

CHE è necessario riconoscere economicamente questa attività per quanto di competenza del S.I.I.;

CHE in attesa della risoluzione delle questioni connesse:

- con la nuova legge regionale;
- con l'inserimento o meno della gestione delle acque bianche nel S.I.I.;
- con la definizione del metodo di calcolo dei canoni;

sembra opportuno consentire l'inserimento nei calcoli tariffari degli importi dei canoni già riconosciuti ai Consorzi di Bonifica da:

- le Deliberazioni di G.R. n. 158 e n. 159 del 13 aprile 2012;
- l'Accordo di conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, ACEA ATO 2 ed il CBTAR del 17 dicembre 2012.

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI prendere atto dell'Accordo di conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, ACEA ATO 2 ed il CBTAR sottoscritto in data 17 dicembre 2012 ed allegato alla presente delibera;

CHE gli importi massimi inseribili nei calcoli della tariffa del S.I.I. relativi ai canoni riconoscibili ai tre Consorzi di Bonifica dell'ATO 2 sono quelli previsti nelle Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 158 e n. 159 del 13 aprile 2012 e nell'accordo sottoscritto il 17 dicembre 2012 da Regione Lazio, Provincia di Roma, Acea Ato 2 e CBTAR:

	2011	2012	2013	2014	2015
Pratica di Mare	€866.404	€879.400	€892.591	€905.980	€919.570
A Sud di Anagni	€36.583	€37.132	€37.689	€38.254	€38.828
CBTAR	€2.749.811	€2.791.058	€2.832.924	€2.875.418	€2.918.549
CBTAR	--	--	--	€1.570.000	€1.593.550
CBTAR	--	--	€2.300.000	€1.404.594	--
CBTAR	--	--	€404.875	€404.875	€404.875
sommano	€3.652.798	€3.707.590	€6.468.079	€7.199.121	€5.875.372

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

Accordo di conciliazione per la definizione dei rapporti tra Regione Lazio, Provincia di Roma, ACEA ATO 2 ed il CBTAR” sottoscritto in data 17 dicembre 2012.

il verbalizzante

dot. ing. Alessandro Piotti

ACCORDO DI CONCILIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA REGIONE LAZIO, PROVINCIA DI ROMA, ACEA ATO 2 S.p.a. ED IL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL TEVERE ED AGRO ROMANO (CBTAR).

Tra

REGIONE LAZIO, con sede legale in Roma, alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, C.F. 80143490581, in persona del dott. Luca Fegatelli in qualità di Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio e in virtù delle competenze attribuitegli ex Regolamento regionale n. 1/2002, nato a L'Aquila il 20.12.1964, cod. fisc. FGTLCU64T20A345Z, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio;

E

ACEA ATO 2 S.p.a. di seguito denominata "Acea ATO 2"; C.F. e P.IVA 05848061007, con sede in Roma, P.le Ostiense 2 - 00154 Roma, nella persona del Dott. Sandro Cecili, Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri;

E

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO (di seguito denominato "CBTAR"), con sede legale in Via del Fosso di Dragoncello 172 - 00124 Casalpalocco - Roma, nella persona della Dott.ssa Federica Lopez, Presidente del Consorzio, munita dei necessari poteri;

E

PROVINCIA DI ROMA, in persona del Dott. Nicola Zingaretti in qualità di Presidente dell'Assemblea A.ATO 2;

di seguito denominate anche ciascuna singolarmente "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**".

Premesso che

1. La Legge Regionale 53/98 ex art. 36, per la gestione dei rapporti inerenti la Difesa del Suolo e il Servizio Idrico Integrato, prevede che i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito stipulino apposite convenzioni che regolino, tra l'altro i canoni che il Gestore del S.I.I. deve versare per contribuire alle spese di gestione consortili;
2. Con l'art.13 L.R. n. 14/2000, la Regione Lazio ha disposto che, in attesa del raggiungimento della piena ed effettiva operatività dei soggetti gestori degli ATO, i canoni da essi dovuti ai Consorzi di Bonifica sarebbero stati anticipati dalla stessa Regione e restituiti dagli ATO successivamente;
3. Il Presidente della Provincia di Roma, in qualità di Responsabile del Coordinamento delle attività dell'Autorità ATO 2, ed il CBTAR, in data 06/06/2001 hanno stipulato apposita convenzione. Tale convenzione costituisce parte integrante della gestione del Servizio Idrico Integrato ed i relativi oneri coperti da tariffa;
4. In data 01/01/2003 ACEA ATO 2 S.p.a., ha iniziato ad operare come soggetto del Servizio Idrico Integrato ATO 2 Lazio Centrale Roma;
5. I canoni anticipati dalla Regione Lazio, in conformità all'art. 13 L.R. 14/2002, per il periodo 2000 al 2005 ammontano complessivamente ad € 19.115.220,00 come risulta dalle note della Regione Lazio prot. 158961 del 13 Aprile 2011, prot. 167496/25/08 del 10 Ottobre 2005 e prot. 188964/2S/08 del 4 Novembre 2005;
6. Con D.G.R. 504/2007 è stato approvato un accordo, tra ACEA ATO 2, il CBTAR, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, che prevedeva al punto 3.1 il pagamento da parte di Acea Ato2 alla Regione Lazio della somma di € 7.313.171,29 quale quota parte del debito

di cui al punto precedente. Tale rimborso era ricompreso nella Tariffa del S.I.I. degli anni 2003-2005 per la gestione delle Aree urbanizzate;

7. La quota residua che Acea Ato2 deve rimborsare alla Regione Lazio è pari ad € 11.802.048,71, L'importo di cui al precedente punto è così coperto dalla Tariffa del S.I.I. approvata con Delibera n°7 del 17/04/2012 della Conferenza dei Sindaci come da schema:

- periodo- 2003-2005	€ 1.967.560
-periodo- 2009-2032 € 404.875 x 24 anni =	€ 9.717.000
-anno 2013	€ 117.489

€ 11.802.049


- nell'accordo ratificato con D.G.R. n. 504 del 03/07/2007, la Regione Lazio ha riconosciuto al CBTAR un importo complessivo di € 5.818.171,29 per le annualità 2003, 2004 e 2005 per la gestione delle aumentate aree urbanizzate;
- in data 17/03/2009 fu firmato il rinnovo della Convenzione per il periodo 2006-2010, rinnovo che prevedeva per il CBTAR un canone annuo pari a € 2.329.220,61 con esclusione della quota aggiuntiva riconosciuta nell'accordo ratificato con D.G.R n° 504 del 03/07/2007;
- il CBTAR per il mancato riconoscimento dell'aumento del canone firmò con riserva l'accordo. Conseguentemente lo stesso CBTAR ha introdotto, con atto di citazione notificato il 18/07/11, un giudizio convenendo avanti al Tribunale Civile di Roma la Regione Lazio, la Provincia di Roma e ACEA ATO2 S.p.a. al fine di conseguire la condanna delle convenute - in solido o per quanto di ragione - al pagamento della somma complessiva di € 7.597.218,72 a fronte delle maggiori spese non riconosciute per le annualità 2006-2010, secondo la seguente specifica temporale : per il 2006 euro 1.770.779,39, per il 2007 1.505.509,40, per il 2008 euro 1.440.309,92 per il 2009 euro 1.440.310,00, per il 2010 euro 1.440.310,01;
- nelle premesse della Deliberazione n° 159 del 13 aprile 2012, pubblicata sul BURL il 7/06/2012 la Regione Lazio ha indicato un incremento del canone annuo da riconoscere al CBTAR pari a di € 1.570.000,00;
- attualmente la Tariffa del S.I.I dell'ATO 2 non prevede la copertura dell'aumento del canone annuo previsto dalla R.L. ed è chiaramente insufficiente a stipulare la nuova convenzione 2011-2015
- dal 2007 ad oggi sono ulteriormente aumentate le aree urbanizzate con esclusione del contributo di bonifica;
- è necessario, di comune accordo, stabilire l'importo della convenzione scaduta nel 2010, tenendo conto di tutti i fattori che intervengono nella vicenda di notevole complessità e per consentire la corretta gestione dei compiti istituzionali del CBTAR;
- attualmente la Regione Lazio non ha ancora determinato la metodologia prevista dall'art. 166 del D.Legisl. 152/2006 e che si è riservata di farlo entro un anno dalla pubblicazione della Delib. G.R. n° 159 del 13 aprile 2012 e cioè entro il 7/06/2013 e che pertanto in attesa di questo adempimento regionale è opportuno regolare sia i rapporti pregressi che il periodo successivo alla scadenza della convenzione con un atto che comunque regoli i rapporti economici tra A.ATO 2, ACEA ATO 2 e CBTAR;

le Parti riunite convengono quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di seguito "Accordo".

ART. 2 – OGGETTO



Con il presente Accordo, le Parti, al fine di conciliare le liti in corso, intendono risolvere in via definitiva le questioni pendenti e risolvere, così, ogni ulteriore reciproca pretesa dovesse insorgere in futuro tra le medesime, in relazione ai rapporti di cui in premessa.

Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma

ART. 3 – OBBLIGO DELLE PARTI

3.1) Con la sottoscrizione del presente accordo, Acea Ato2 - Ambito ATO 2 Lazio Centrale Roma ed il CBTAR si obbligano a sottoscrivere la convenzione scaduta il 31/12/2010 per ulteriori 5 anni scadenza 2015, secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n°692 del 26/09/2008 contenente il riconoscimento di questi canoni annui già previsti nella tariffa del S.I.I. oggi in vigore:

2011	2012	2013
€ 2.749.810	€ 2.791.057	€ 2.832.923

negli anni a seguire l'importo riconosciuto nel 2013 sarà incrementato dell'inflazione programmata;

3.2) il canone previsto nella Convenzione a partire dal 2014 sarà incrementato del valore determinato con la metodologia di cui al punto 6 della Delib. G.R. n. 159/12 e nelle more della definizione di questa metodologia da parte della Regione Lazio e della determinazione del conseguente canone si fissa la corresponsione di un incremento provvisorio nei limiti di quanto previsto nelle premesse della Delib. G.R. n. 159/12 ossia € 1.570.000/anno e ciò fino alla definizione della nuova metodologia; valore che sarà ulteriormente incrementato negli anni successivi dell'inflazione programmata;

3.3) La Regione Lazio concede al CBTAR la somma di € 11.802.048,71, che ACEA ATO 2 avrebbe dovuto riversare alla stessa Regione Lazio per le anticipazioni che la stessa ha anticipato negli anni 2000/2005 in attesa dell'operatività del S.I.I. Tale somma copre le passività esistenti nei confronti di appaltatori e fornitori a tutt'oggi non liquidati a causa dei minori introiti derivanti dalle esclusioni delle aree urbanizzate, non riconosciute nel canone in convenzione; nonché a coprire le maggior spese per gli anni 2011, 2012 e 2013 non coperte dall'incremento del canone;

3.4) il suddetto importo è così inserito nella tariffa del S.I.I. oggi in vigore:

2003 - 2005		€ 1.967.560
2009 - 2032	€ 404.875 x 24 anni =	€ 9.717.000
2013		€ 117.489

		€ 11.802.049

3.5) la ACEA ATO 2 si impegna ad erogare al CBTAR le somme dovute alla Regione Lazio e finalizzate a coprire i crediti del CBTAR dal 2006 al 2013 con queste modalità:

a) la somma di € 3.704.549 corrispondente a questi importi già inseriti in tariffa:

2003 - 2005		€ 1.967.560
2009 - 2012	€ 404.875 x 4 anni =	€ 1.619.500
2013		€ 117.489

		€ 3.704.549

Il totale della somma suddetta di euro 3.704,549 sarà corrisposta da Acea Ato2 al CBTAR in 6 rate con scadenza il 15 del mese come di seguito specificato:

1° rata	Gennaio 2013	€ 800.000,00
2° rata	Aprile 2013	€ 500.000,00
3° rata	Luglio 2013	€ 500.000,00
4° rata	Ottobre 2013	€ 500.000,00
5° rata	Gennaio 2014	€ 500.000,00
6° rata	Febbraio 2014	€ 904.549,00

b) la rimanente somma (11.802.049 – 3.704.549) pari ad euro 8.097.500, sarà erogata da ACEA ATO 2 entro il 31 dicembre di ogni anno in rate di € 404.875, corrispondente all' importo già inserito in tariffa per gli anni dal 2013 al 2032 compreso (2013-2032 € 404.875 X 20 anni);

3.6) il CBTAR con deliberazione n. 67 del 12.12.2012 ha manifestato il proprio impegno a rinunciare al contenzioso introdotto nei confronti della Regione Lazio, dell'A.ATO2 e di ACEA ATO2; pertanto il CBTAR, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia agli atti ed all'azione di cui al giudizio pendente avanti il Tribunale Ordinario di Roma Sezione 2° Giudice Dr. Pontecorvo R.G.46096/2011 – nonché ad ogni diritto, pretesa o ragione comunque connessi e dedotti ovvero deducibili in ordine a detto giudizio, con prossima udienza fissata per l'11.07.2013 - che verrà pertanto abbandonato e lasciato estinguere a norma di legge con compensazione integrale delle spese di lite;

- il CBTAR si impegna altresì a pagare appaltatori e fornitori, a tutt'oggi non liquidati, a causa dei minori introiti derivanti dalle ulteriori esclusioni delle aree urbanizzate.

-Il presente accordo sarà parte integrante della nuova convenzione da sottoscrivere per il periodo fino al 2015. L'ACEA ATO 2, per effetto della nuova convenzione, si impegna all'erogazione dei fondi a favore del CBTAR, lo stesso consorzio si impegna fino al 2015 a non richiedere alcuna modifica della convenzione anche per eventuali ulteriori aumenti delle aree urbanizzate. Resta in ogni caso inteso che fra Acea ATO2 e CBTAR si procederà, ricorrendone le circostanze, alla compensazione tra le somme sopra esposte ed ogni eventuale importo dovuto da CBTAR ad Acea ATO2 in ragione dell'evoluzione dei rapporti fra le stesse correnti.

ART. 4 - NORMA TRANSITORIA – Effetti nuova Convenzione

- La Regione Lazio, la Provincia ed ACEA ATO 2 si impegnano ognuno per le proprie competenze secondo le procedure oggi in via di definizione da parte dell'Autorità dell'Energia e del Gas, a far riconoscere in tariffa la somma di euro 1.570.000 come da DGR n. 159 del 13.4.2012 a partire dal 2014 e fino alla definizione della nuova metodologia (punto 6 della stessa DGR).

-Il riconoscimento dell'aumento del canone di cui alla DGR n. 159 del 13.4.2012 è subordinato al suo riconoscimento nella tariffa del S.I.I. dell'anno 2014 e seguenti.

Nel caso in cui non sia riconosciuta la suddetta somma le parti firmatarie definiranno di comune accordo le azioni conseguenti.

Roma, 17 dicembre 2012

REGIONE LAZIO
Dott. Lisa Pegatelli


CBTAR
Dott.ssa Federica Lopez

ACEA ATO 2 S.p.A
Dott. Sandro Cecili

PRESIDENTE PROVINCIA RM
Dott. Nicola Zingaretti

Intervengono in proprio nel presente atto per rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P. in favore delle rispettive controparti l'Avvocato **Rita Santo** per la Regione Lazio; gli Avvocati **Arcangelo Guzzo** e **Claudio Martino**, per il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro; l'Avvocato **Paola Bono** per Acea Spa e l'Avvocato **Gianna De Maio** per l'Autorità Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale

Avv. Rita Santo




Avv. Arcangelo Guzzo



Avv. Claudio Martino



Avv. Paola Bono



Avv. Giovanna De Maio

